



COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA

Prov. di Benevento

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 30/06/2022

OGGETTO: IMU annualità 2022 approvazione aliquote.

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di giugno alle ore 19:00, in San Giorgio La Molara, nella sede comunale,, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Dott. Nicola DE VIZIO	Sindaco	Si	
Michele GAGLIARDI	Vice Sindaco	Si	
Nicolino LEPPA	Consigliere	Si	
Emidio DOMINO	Consigliere		Si
Marco MARCHETTI	Consigliere	Si	
Giorgio ZENCA	Consigliere	Si	
Luigi MAZZARELLI	Consigliere	Si	
Pellegrina DERNA	Consigliere	Si	
Lea SACCO	Consigliere	Si	
Nicola DE LEONARDIS	Consigliere	Si	
Lello Mario ARMINI	Consigliere	Si	
Alessandro FUSCO MOFFA	Consigliere		Si
Claudio VELLA	Consigliere	Si	

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza Il Sindaco Dott. Nicola DE VIZIO che dichiara validamente aperta la seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Sergio FATTORE.**

La seduta è Pubblica

IL RESPONSABILE DEI TRIBUTI

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio del comune di San Giorgio la Molara, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali e le aree edificabili;

VISTA la definizione di abitazione principale contenuta nell'art.1, comma 741, lett. b) della l. n. 160/2019 e l'elenco degli immobili ad essa assimilati, contenuto nell'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina della nuova IMU, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 20 del 30/09/2020 che si riporta di seguito:

- 1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:*
 - 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
 - 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;*
 - 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;*
 - 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;*
 - 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*
 - 6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.*

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10" (fabbricati rurali strumentali disciplinati distintamente dal comma 750), riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i fabbricati di cui al comma 751 saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RITENUTO che nella precedente casistica rientri anche l'unità immobiliare di cui al comma 747, lett. c) (concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado che la adibiscono ad abitazione principale con contratto registrato);

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, i Comuni, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

RIMARCATO che, alla delibera di approvazione delle aliquote dell'imposta comunale non è obbligatorio per l'anno 2022 compilare ed allegare il prospetto delle aliquote IMU di cui ai citati commi 757 e 767 pertanto la delibera ha piena efficacia anche senza il prospetto;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

VISTO l'art [1, comma 751, della L. 160/20219](#) – legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;

VISTO L'[art. 1, comma 743, della Legge 234/2021](#)– legge di bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che

mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di approvare per l'anno 2022 le aliquote IMU differenziate per tipologia di immobile come riportate nel prospetto seguente:

ALIQUOTE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU anno 2022)

n.	Tipologia immobile	Rif. Normativo (comma art. 1 l. 160/2019)	Aliquota o esenzione (espressa in % e tra parentesi in per mille)	Agevolazioni (Riduzioni base imponibile- Detrazioni ecc.)
1	Prima casa e relativa pertinenza (max 1 pertinenza)	Comma 740	Esente	////////
2	Prima casa lusso cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	Comma 748	0,4% (4 ‰)	€. 200,00 fino a concorrenza
3	Fabbricati rurali ad uso Strumentale	Comma 750	0,1% (1 ‰)	Esenti se in possesso di ruralità riconosciuta
4	Fabbricati costruiti destinati alla vendita da impresa costruttrice (cd. fabbricati merce)	Comma 751	Esenti dal 2022	////////
5	Terreni agricoli	Comma 758 lett. d) (montani)	Esenti	////////
6	Immobili uso produttivo – Categ. catastale D ad eccezione della categoria D10	Comma 753	0,76% (7,6‰) quota per lo Stato	////////
			0,3 % (3‰) quota per il Comune	
			Totale aliquota: 1,06% (10,60‰)	
7	Immobili diversi dai precedenti (es. aree fabbricabili, fabbricati con rendita, fabbricati non accatastati)	Comma 754	0,86% (8,60‰)	////////
8	Immobili dati in comodato a parenti in linea retta di 1° grado come abitazione principale	Commi 747 lett. c) e 754	0,86% (8,60 ‰)	Riduzione base imponibile del 50%

VISTA la deliberazione di G.C. n. 103/2019 che ha assegnato al settore I la competenza in materia di tributi e nominato il responsabile di tale settore responsabile dei tributi comunali, inclusa l'IMU;

VISTO l'art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO l'art. 1, comma 767 della l. n. 160/2019, il quale, con riferimento alle delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU relativi all'anno 2022, , devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021.

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico- amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato richiesto il dell'Organo di Revisione;

VISTO ed acquisito il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile competente del settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267del 18/08/2000;

ESPRIME parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, e contestualmente

PROPONE DI DELIBERARE

Per tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, da applicare nell'anno 2022, come riportate nel seguente prospetto:

n.	Tipologia immobile	Rif. Normativo (comma art. 1 l. 160/2019)	Aliquota o esenzione (espressa in % e tra parentesi in per mille)	Agevolazioni (Riduzioni base imponibile- Detrazioni ecc.)
1	Prima casa e relativa pertinenza (max 1 pertinenza)	Comma 740	Esente	////////
2	Prima casa lusso cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	Comma 748	0,4% (4 ‰)	€. 200,00 fino a concorrenza
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comma 750	0,1% (1 ‰) Esenti se in possesso di ruralità riconosciuta	////////

4	Fabbricati costruiti destinati alla vendita da impresa costruttrice (cd. fabbricati merce)	Comma 751	0,1% (1 ‰) Fino al 2021 Esenti dal 2022	////////
5	Terreni agricoli	Comma 758 lett. d) (montani)	Esenti	////////
6	Immobili uso produttivo – Categ. catastale D ad eccezione della categoria D10	Comma 753	0,76% (7,6‰) quota per lo Stato	////////
			0,3 % (3‰) quota per il Comune	
			Totale aliquota: 1,06% (10,60‰)	
7	Immobili diversi dai precedenti (es. aree fabbricabili, fabbricati con rendita, fabbricati non accatastati)	Comma 754	0,86% (8,60‰)	////////
8	Immobili dati in comodato a parenti in linea retta di 1° grado come abitazione principale	Commi 747 lett. c) e 754	0,86% (8,60 ‰)	Riduzione base imponibile del 50%

DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00;

DI DARE ATTO che, per legge, le predette aliquote avranno efficacia e decorrenza dal 1° gennaio 2022, ove pubblicate, unitamente alla deliberazione che le approva, nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità e nei tempi indicati in premessa;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, entro il 28 ottobre 2022 ;

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del consigliere di maggioranza Zenca Giorgio;
atteso che nessun consigliere interviene nel merito;
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi della art 49 del d.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazione per ciò che concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto;

acquisito il parere favorevole dell'organo di Revisione.

con numero 11 di consiglieri presenti e votanti
con voti favorevoli 11;
astenuti 0

DELIBERA

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, da applicare nell'anno 2022, come riportate nel seguente prospetto:

n.	Tipologia immobile	Rif. Normativo (comma art. 1 l. 160/2019)	Aliquota o esenzione (espressa in % e tra parentesi in per mille)	Agevolazioni (Riduzioni base imponibile- Detrazioni ecc.)
1	Prima casa e relativa pertinenza (max 1 pertinenza)	Comma 740	Esente	////////
2	Prima casa lusso cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	Comma 748	0,4% (4 ‰)	€. 200,00 fino a concorrenza
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comma 750	0,1% (1 ‰) Esenti se in possesso di ruralità riconosciuta	////////
4	Fabbricati costruiti destinati alla vendita da impresa costruttrice (cd. fabbricati merce)	Comma 751	0,1% (1 ‰) Fino al 2021 Esenti dal 2022	////////
5	Terreni agricoli	Comma 758 lett. d) (montani)	Esenti	////////
6	Immobili uso produttivo – Categ. catastale D ad eccezione della categoria D10	Comma 753	0,76% (7,6‰) quota per lo Stato	////////
			0,3 % (3‰) quota per il Comune	
			Totale aliquota: 1,06% (10,60‰)	
7	Immobili diversi dai precedenti (es. aree fabbricabili, fabbricati con rendita, fabbricati non accatastati)	Comma 754	0,86% (8,60‰)	////////

8	Immobili dati in comodato a parenti in linea retta di 1° grado come abitazione principale	Commi 747 lett. c) e 754	0,86% (8,60 ‰)	Riduzione base imponibile del 50%
---	---	--------------------------	----------------	-----------------------------------

Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00;

Di dare atto che, per legge, le predette aliquote avranno efficacia e decorrenza dal 1° gennaio 2022, ove pubblicate, unitamente alla deliberazione che le approva, nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità e nei tempi indicati in premessa;

Di pubblicare la presente deliberazione nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, entro il 28 ottobre 2022 ;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Previa unanime e separata votazione rende la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **Favorevole** e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Annotazioni:

San Giorgio La Molara, 24/06/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to Nicola DE VIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere **Favorevole** ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Annotazioni:

San Giorgio La Molara, 25/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Michele GAGLIARDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art 24 D.Lgs. 07/03/2005, n.82 e ss.mm.ii..

Il Sindaco
f.to Dott. Nicola DE VIZIO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Sergio FATTORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000;

San Giorgio La Molara, 30/06/2022

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art 24
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii. da:

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Sergio FATTORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

La presente copia è conforme al documento informatico originale sottoscritto con firma digitale.

San Giorgio La Molara, 12/07/2022

**Il Segretario Comunale
Dott. Sergio FATTORE**



COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA

Prov. di Benevento

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 del 30/06/2022

OGGETTO: IMU annualità 2022 approvazione aliquote.

ADEMPIENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, al n. **453/2022** del reg. Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **12/07/2022** al **27/07/2022**, secondo quanto disposto dall'art. 124, del TUEL n.267/2000;

San Giorgio La Molara, 12/07/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott. Sergio FATTORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
